

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2778

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, TAMBRONI, URSO, DE MARZI FERNANDO, MERENDA, TITOMANLIO VITTORIA, BOVA, CAIATI, BUZZI, DE MEO, DEL CASTILLO, SAMMARTINO, NUCCI, SGARLATA, BASSI, AZZARO, LONGONI, BIANCHI GERARDO, BIANCHI FORTUNATO, GHIO, FRANZO, JOZZELLI, DEGAN, SABATINI, TOZZI CONDIVI, TANTALO, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, RADI, DARIDA, GAGLIARDI, MARTINI MARIA ELETTA, GERBINO

Presentata il 24 novembre 1965

Modifiche alla legge per l'assistenza di malattia agli artigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 29 dicembre 1956, n. 1533, fu istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

Tale assicurazione garantiva agli artigiani ed ai loro familiari l'assistenza: ospedaliera, sanitaria specialistica sia diagnostica che curativa, ostetrica.

Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'erogazione di dette assistenze sanitarie, la citata legge stabilì che si dovesse provvedere con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e familiare assistibile, nonché con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e familiare assistibile.

Con tale sistema la mutualità artigiana ha operato efficacemente nel nostro Paese garantendo alla categoria assistita la tutela dei grandi rischi di malattia.

Sta di fatto, però, che il crescente aumento dei costi assistenziali, specie a partire dal 1962, ha reso praticamente irrilevante il contributo dello Stato alla copertura degli oneri dell'assistenza di malattia agli artigiani, oneri che invece per il meccanismo stesso della legge citata, di anno in anno, sono stati sostenuti in misura sempre maggiore dalla ca-

tegoria, al punto da pervenire, alla fine del 1964, ad un limite di sopportabilità ormai insuperabile.

Infatti, in base ai dati che si ricavano dai bilanci consuntivi delle casse mutue artigiane per l'esercizio 1964, si ha che il costo totale sostenuto per l'assistenza a favore dei 2.777.972 assicurati è stato di lire 22.684.598.369 con una spesa media per assistito di lire 8.165.

A fronte di tale spesa lo Stato ha contribuito con lire 5.841.958.000 pari a lire 2.100 *pro capite* e cioè al 25 per cento della spesa globale.

Gli assistiti invece, da parte loro hanno sostenuto la restante parte di spesa pari a lire 16.842.640.369, con un onere *pro capite* di lire 6.000 e quindi pari al 75 per cento della spesa totale.

Se si tiene conto che l'iniziale rapporto contributivo fra Stato ed assicurato, quale risulta dall'articolo 23 lettere *a)* e *b)* della richiamata legge 1533 del 29 dicembre 1956, era del 60 per cento a carico dello Stato e del 40 per cento a carico dell'assicurato, si ha in maniera evidente la misura dell'enorme alterazione che tale rapporto ha subito in questi anni, sino a determinare un capovolgimento del rapporto stesso, con l'assurdo

che nel nostro Paese l'assistito dalla mutualità artigiana sostiene il 75 per cento della spesa dell'assistenza malattia di cui gode.

Ciò non trova riscontro in nessun altro settore sia dei lavoratori autonomi che di quelli subordinati.

Quali le cause di tale situazione?

Le cause di tale grave situazione sono a tutti note e risiedono praticamente nel fatto che in questi ultimi anni, specie dal 1962, si è realizzata una spinta incontrollata e non sempre giustificata verso un progressivo aumento dei costi delle prestazioni assistenziali.

Basterà ricordare infatti che solo fra il 1963 e il 1965 si sono avuti nel nostro Paese 5 accordi nazionali e 3 decreti ministeriali, che hanno determinato notevoli incrementi di spesa in ogni settore dell'assistenza, causando disavanzi sempre più cospicui nei bilanci delle casse mutue artigiane, sino a raggiungere un disavanzo globale di dette Casse al 31 dicembre 1964 di lire 4.208.175.102.

In pratica nel settore della mutualità artigiana si è avuto dal 1958 al 1964 un incremento di spesa del 403 per cento, un incremento di costo medio per assicurato del 200 per cento, mentre le quote inesigibili, che rappresentano un indice molto significativo delle attuali gravi difficoltà finanziarie del settore, sono passate dalle 90.117 unità nel 1962 alle 115.213 unità nel 1964.

Lo Stato mentre da una parte ha sanzionato, attraverso i suoi organi di tutela, i citati incrementi di oneri, approvando di volta in volta gli aumenti delle rette ospedaliere e dei compensi sanitari, dall'altra ha mantenuto fermo il suo contributo finanziario alla mutualità artigiana nella misura iniziale di lire 1.500 *pro capite*, stabilito con la richiamata legge del 1956. Solo calcolando il concorso statale disposto con due successivi provvedimenti legislativi (articolo 1 della legge 10 febbraio 1961, n. 77, e articolo 6 comma secondo della legge 12 agosto 1962, n. 1339), rispettivamente di 675 milioni e di 1 miliardo (quest'ultimo peraltro erogato in diminuzione del contributo dello Stato alle pensioni artigiane e limitato a 5 anni dal 1962) il contributo statale è salito di fatto a lire 2.100 *pro capite*, mentre il contributo del singolo artigiano nel medesimo periodo è salito dalle iniziali lire 1.000 *pro capite* ad una media di lire 6.000, con punte che raggiungono e superano le lire 11.000 annue *pro capite*, e cioè dalle 6 alle 11 volte la misura originaria di tale contribuzione.

Si pensi che il progetto di finanziamento del servizio sanitario nazionale prevede, an-

che se per un'assistenza più completa, un costo a carico dello Stato di circa lire 18.000 per assistibile, mentre secondo il parere del C.N.E.L. il finanziamento a tale servizio sanitario nazionale comporterebbe, in base ai dati del bilancio consuntivo dell'I.N.A.M., una previsione più realistica di costo medio per assistito superiore alle 25.000 lire.

Se si tiene conto infine che, in base ai dati forniti nella recente assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue artigiane, si prevede che nel 1965 il costo totale dell'assistenza nel settore sarà di circa 25 miliardi, dei quali soltanto 5 miliardi e 800 milioni circa a carico dello Stato e 19 miliardi e 200 milioni a carico della categoria, si deve concludere che il già pesante divario fra contributo dello Stato e quello della categoria sarà ulteriormente esasperato in quanto porrebbe a carico della categoria circa l'80 per cento del costo totale dell'assistenza, mentre appena il 20 per cento di tale costo resterebbe a carico dello Stato.

Noi riteniamo che questi dati siano più che sufficienti a porre in evidenza l'esigenza inderogabile di un intervento dello Stato tendente ad aggiornare il suo contributo finanziario alla mutualità artigiana, ripristinando il primitivo rapporto contributivo e garantendo in tal modo l'equilibrio finanziario dei bilanci delle Casse mutue artigiane.

A tali motivi obiettivi di carattere economico vanno aggiunti quelli non meno importanti di equità e giustizia sociale, che esigono, in base alla norma costituzionale, un trattamento della categoria degli artigiani, sul piano della tutela sociale, pari a quello usufruito da altre categorie di lavoratori.

Né sono da dimenticare le grandi benemeritenze che gli artigiani hanno saputo acquisire in questi anni proprio nel settore della mutualità, dando vita col metodo dell'autogoverno a un tipo di gestione dell'assistenza di malattia: economico dal punto di vista amministrativo, sano e responsabile per i criteri di prudente rigore cui essi si sono attenuti scrupolosamente.

Questi i motivi che giustificano ampiamente, anche sul piano dell'urgenza, la presente proposta di legge: garantire cioè con un contributo finanziario aggiornato da parte dello Stato l'ulteriore ed equilibrato sviluppo della mutualità artigiana nel nostro Paese.

A tali motivi va aggiunto infine l'ultimo che scaturisce dall'esigenza, da parte dello Stato, di coerenza con la sua politica di intervento nei vari settori produttivi della nostra economia, al fine di sostenere lo sforzo produttivo di tali settori nell'attuale fase di

coniuntura economica, politica che si è manifestata di particolare efficacia con la fiscalizzazione di alcuni oneri previdenziali ed assicurativi a carico degli imprenditori di tali settori produttivi.

L'artigianato italiano, oltre che una parte significativa e preziosa della realtà sociale del Paese, è certamente una componente non meno importante della realtà della nostra economia; lo testimoniano il milione e più di aziende che operano capillarmente in tutto il Paese dando occupazione a oltre due milioni e mezzo di addetti.

Anche a tal titolo quindi appare giustificato il ripristino dell'intervento dello Stato in misura adeguata per una parte degli oneri dell'assistenza malattia, che oggi gravano in misura intollerabile su detta categoria.

A testimoniare la validità e fondatezza delle precedenti argomentazioni sono peraltro intervenute recentemente le dichiarazioni di autorevoli rappresentanti del Governo, in base alle quali si è dato atto alla categoria dello sforzo finanziario cospicuo responsabilmente compiuto e della necessità e doverosità di provvedere alle esigenze immediate della mutualità artigiana nel modo più adeguato possibile, così come è stato fatto per altri settori, assicurando un maggiore intervento finanziario dello Stato per l'esercizio 1966.

La presente proposta di legge intende realizzare tempestivamente tale impegno del Governo.

Essa è formulata in tre articoli:

Il primo stabilisce che, a partire dall'esercizio finanziario 1966, il contributo dello Stato di cui all'articolo 23 lettera a) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e dall'articolo 4 lettera a) della legge 27 febbraio 1963, n. 260, è elevato a lire 5.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile, nonché per ciascun titolare di pensione artigiana e ciascun familiare assistibile.

Inoltre è stabilito che a carico dell'esercizio finanziario 1966 sia erogato al fondo di solidarietà delle mutue artigiane di cui all'arti-

colo 23 lettera b) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, un contributo straordinario di lire 5 miliardi da ripartirsi fra le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani in misura proporzionale ai disavanzi accertati al 31 dicembre 1965.

Con l'articolo 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare annualmente al bilancio di previsione le variazioni al contributo annuo dello Stato a favore della mutualità artigiana, in misura pari all'incidenza dell'incremento dei costi assistenziali.

Tale incidenza è accertata da una apposita commissione interministeriale composta dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro e del Ministero della sanità.

Ciò per realizzare una stretta correlazione fra aumento dei costi assistenziali (rette ospedaliere, tariffe degli onorari sanitari, ecc.) autorizzati dalle autorità tutorie e la misura relativa del contributo dello Stato alle Casse mutue dei lavoratori autonomi, e cioè alle mutue degli artigiani, dei coltivatori diretti e dei commercianti.

Nell'articolo 3 vengono indicati, nel rispetto del precetto costituzionale sancito nell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi di copertura per l'onere finanziario derivante allo Stato dalla presente proposta di legge per l'esercizio 1966.

Tale onere ammonterebbe a 14 miliardi e 200 milioni, di cui 9 miliardi e 200 milioni, quale aumento del contributo ordinario dello Stato e 5 miliardi quale contributo straordinario a copertura dei disavanzi maturati al 31 dicembre 1965.

Onorevoli colleghi! I motivi di giustizia sociale che ispirano la presente proposta di legge e che abbiamo innanzi ampiamente illustrato ci inducono a esprimere la fiducia che vorrete contribuire con la vostra approvazione e renderla norma operante a favore di una categoria di benemeriti lavoratori dal cui contributo sociale ed economico dipende anche il progresso civile ed economico del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 23 lettera a) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e all'articolo 4 lettera a) della legge 27 febbraio 1963, n. 260, è elevato, a par-

tire dall'esercizio finanziario 1966, a lire 5.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile, nonché per ciascun titolare di pensione artigiana e ciascun familiare a carico, aventi diritto alla assistenza sanitaria in base all'articolo 1 della citata legge 27 febbraio 1963, n. 260; di detto contributo annuo *pro capite* lire 1.500 vanno versate al fondo di solidarietà di cui alla lettera *b*) dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

È disposto inoltre, a carico dell'esercizio finanziario 1966, un contributo straordinario di lire 5 miliardi a favore del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 23 lettera *b*) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Il contributo annuo previsto all'articolo 23 lettera *b*) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, viene fissato in lire 2.000 di cui lire 1.500 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 500 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito tra le singole Casse in base ad un piano che tenga conto, secondo principi solidaristici, delle condizioni economiche provinciali e delle situazioni delle Casse provinciali nonché di eventuali calamità.

ART. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, in sede di bilancio di previsione annuale dello Stato, le variazioni agli stanziamenti relativi al contributo annuo dello Stato a favore delle Casse mutue di malattia dei lavoratori autonomi, in misura pari alla incidenza media determinata dagli aumenti dei costi assistenziali, approvati dall'autorità tutoria, sui bilanci di dette Casse mutue malattia. A tal fine è istituita una Commissione interministeriale composta dai rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, del Ministero del tesoro e del Ministero della sanità, con il compito di accertare entro il mese di marzo di ogni anno, la misura degli aumenti dei costi assistenziali e la relativa incidenza sulle gestioni delle Casse mutue di malattia dei lavoratori autonomi, riferiti all'anno precedente.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966 si provvederà a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 destinato a sopperire agli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso.